VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI 1224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de MICHIELI VITTURI, ALFANO, COTECCHIA, FRANCHI

Presentata il 1º dicembre 1972

Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturata l'anzianità per la promozione al grado superiore

Onorevoli Colleghi! — Un gruppo di ufficiali, proveniente dal disciolto Corpo della PAI non ha mai avuto ricostruzione di carriera ed è costituito dai vincitori del concorso per esami bandito dal Ministero dell'Africa italiana ed espletato nel giugno 1940.

Detti ufficiali, alla data del 9 marzo 1945, transitarono nel ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rivestendo ancora il grado di tenente. Essi, in quel momento, avrebbero già dovuto beneficiare della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, che stabiliva, per la durata dello stato di guerra, una permanenza nei gradi ridotta a metà ai fini della progressione di carriera.

Per cause o ragioni incomprensibili, dette norme non furono mai applicate, cosicché questo gruppo di ufficiali transitò, come sopra ricordato, nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rivestendo il grado di tenente, mentre per l'applicazione della legge suddetta avrebbero dovuto essere promossi capitani già in data 1º dicembre 1944 e, successivamente, maggiori in data 1º gennaio 1951, tenenti colonnelli in data 1º luglio 1957 e venire scrutinati a colonnelli in data 6 marzo 1963.

Il Ministero dell'interno, invece, non provvide alla ricostruzione della loro carriera, ignorando la legge 5 aprile 1953, n. 376, che estendeva anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i periodi minimi di permanenza nei vari gradi per la durata dello stato di guerra. Nei loro riguardi fu anche disconosciuta la decisione del Consiglio di Stato, sezione 4ª del 31 ottobre 1950, n. 560, con il quale veniva precisato: « L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 luglio 1945, n. 43, disponendo che gli appartenenti alla PAI conservassero, in seguito al trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le anzianità maturate, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado appartenente alla pubblica sicurezza, va inteso nel senso di un riconoscimento incondizionato alla posizione gerarchica e alle aspettative di carriera maturate nel ruolo di

VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provenienza; tale riconoscimento riguarda gradi ed anzianità maturati anche se non ancora formalmente conseguiti ».

Purtroppo lo sviluppo della carriera di questi ufficiali è stato non solo ritardato dalla mancata applicazione sia delle norme di legge succitate sia delle decisioni del Consiglio di Stato, ma anche dalla sospensione dei concorsi nel grado di maggiore dall'anno 1950 al 1955 disposta senza un valido motivo dal Ministero dell'interno. Infine, il gruppo degli ufficiali in parola fu estromesso « per evidente mero errore materiale » (resoconto discussione II Commissione parlamentare della Camera, seduta del 21 gennaio 1963) nella stesura definitiva della legge 27 febbraio 1963, n. 225, che, come è noto, ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera:

- a) agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza già appartenenti alla soppressa milizia stradale e alla milizia portuale;
- b) agli appuntati e guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo PAI.

La proposta di legge n. 581 presentata in data 12 ottobre 1963, che si proponeva di

ricostruire la carriera degli ufficiali o sottufficiali della PAI esclusi dalla legge n. 225 non venne mai approvata; però i sottufficiali, a seguito di ricorso presentato al Consiglio di Stato, ottennero il riconoscimento.

Per eliminare la « insanabile sperequazione » alcuni senatori, in data 15 dicembre 1965, predisposero il disegno di legge n. 1499 che subì la sorte dei precedenti per il parere contrario dell'amministrazione dell'interno. Il Ministero giustificò il proprio atteggiamento prospettando eventuali lamentele di altri ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Va tenuto presente che, invece, sono state ignorale altre lamentele in occasione di ricostruzioni di carriera per altri gruppi di ufficiali ex PAI e per gli ufficiali provenienti dalla milizia stradale.

Dato che alla Camera è stata presentata la proposta n. 72 con l'intendimento di sanare tutte le sperequazioni ancora esistenti nel ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza dimenticando, ancora una volta, la situazione eccezionale in cui versa questo gruppo di ufficiali, si è ritenuto doveroso ed equo presentare la presente proposta di legge al fine di evitare la persistenza di esclusioni e di violazioni di norme di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, sono estese agli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana (PAI) che, prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore.